



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048



Roma, 28.9.2004

Prot.n. 16290 / UPAD/04 1180/1  
Circ.n. 387 /XVI Sess.2004

Ai Consigli degli Ordini  
Provinciali e alle Federazioni  
e/o Consulte Regionali degli  
Ingegneri

LORO SEDI

OGGETTO: deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas  
del 22 luglio 2004 (s.o. n.148 della G.U. del  
27/08/2004)

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas con la delibera del 22 luglio 2004, che si allega per gli aspetti che riguardano l'accertamento e l'accertatore per l'impiego di gas da parte della società distributrice, ha di fatto attivato l'utilizzo di professionisti iscritti nell'elenco delle C.C.I.A.A. sezione e) in alternativa al proprio personale tecnico che deve possedere comunque i titoli di studio previsti dall'articolo 3 lettere a) o b) della legge 46/1990.


Nel regolamento oltre alle date di avvio degli accertamenti (ad esempio per i nuovi impianti a far tempo dal 1 ottobre 2004) sono precisati i criteri di incompatibilità degli accertatori (art.5) e le informazioni dovute agli Ordini e Collegi professionali (art.4).

Il Comune poi ha il diritto di attivare pure verifiche sugli impianti adottando per i verificatori i medesimi criteri indicati all'art. 5 e con l'obbligo di non potere utilizzare personale dipendente del distributore del gas.


Si invitano pertanto gli Ordini a informare i loro iscritti che hanno interessi professionali a riguardo sui contenuti della deliberazione dell'Autorità di cui all'oggetto.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Dott.Ing. Renato Bascaglia)



IL PRESIDENTE  
(Dott.Ing. Sergio Polese)



Allegato: aspetti principali del contenuto della deliberazione del 22.07.2004 della Autorità per l'energia elettrica e il gas.